

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 05/03/2019

FATTO

Nell'atto introduttivo dell'odierno procedimento, parte ricorrente contesta in modo del tutto generico l'errata indicazione in contratto del TAEG in relazione ad un finanziamento che assume stipulato con l'intermediario convenuto. Allega poi la documentazione inerente a un contratto con altro intermediario, unitamente al reclamo pure a quest'ultimo indirizzato. Costitutosi, l'intermediario ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che, sulla base di quanto emerge dalla documentazione allegata, il contratto di finanziamento oggetto della controversia era stato stipulato con altra banca.

In sede di repliche alle controdeduzioni, la parte sostiene che, con il ricorso, si intendeva contestare un finanziamento effettivamente stipulato con l'intermediario convenuto e che, a causa di un mero disguido tecnico, era stata prodotta in allegato la documentazione relativa ad altro rapporto. A integrazione della documentazione in atti, il ricorrente ha perciò provveduto, con la nota di repliche, a versare in atti la documentazione inerente al finanziamento stipulato con il resistente e la corrispondenza intercorsa con quest'ultimo in fase di reclamo.

Tanto premesso nella nota di repliche, l'oggetto della contestazione mossa al resistente, già indicato nei termini di cui al modulo di ricorso, è meglio precisato nella lettera indirizzata all'intermediario resistente in data 3/8/2018, in fase di reclamo. Ivi, il ricorrente, per il tramite del legale che lo assiste pure nell'odierno procedimento, asserisce di aver stipulato, in data 25/09/2013, con l'intermediario convenuto un contratto di prestito personale per "l'erogazione di un importo" pari ad € 17.595,85 da restituire in 84 rate



mensili da € 311,00, inclusive di interessi calcolati al tasso nominale annuo del 12,04% - tale contratto è stato anticipatamente estinto in data 05/07/2018. Il contratto prevedeva a carico del cliente finanziato l'ulteriore costo di € 1.295,85 collegato alla stipulazione di una polizza assicurativa, dichiaratamente non inclusa nel TAEG riportato in contratto.

Tanto premesso, la ricorrente riferisce che il TAEG indicato in contratto è errato in quanto la polizza assicurativa, indicata come facoltativa dall'intermediario, era di fatto obbligatoria per l'ottenimento del finanziamento.

La parte conclude quindi sostenendo la violazione dell'art. 125 bis, comma 6 e 7, TUB e chiede la rideterminazione del tasso di interesse al tasso nominale minimo dei BOT emessi l'anno precedente alla stipulazione del contratto con l'annessa restituzione delle somme pagate in eccedenza e la mitigazione degli interessi futuri ancora da corrispondere.

La ricorrente afferma che la polizza assicurativa è stata imposta al consumatore ed indebitamente esclusa dal calcolo del TAEG.

Ricevute per opportuna informazione le repliche del ricorrente, l'intermediario innanzitutto ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al ricorso come inizialmente presentato dinanzi all'ABF. "Per mero tuziorismo difensivo", svolge tuttavia considerazioni nel merito, l'intermediario si oppone nel merito alle contestazioni del cliente sostenendo che la presunta obbligatorietà della polizza entra in contrasto con la "concessione di migliaia di finanziamenti privi di tale copertura".

La polizza, inoltre, risulta come facoltativa nel corpo del contratto e tale circostanza era conosciuta dal cliente al momento della stipula del finanziamento.

Allega, inoltre, diversi contratti relativi a prestiti erogati a soggetti con lo stesso merito creditizio e privi della polizza assicurativa contestata.

DIRITTO

Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione formulata dall'intermediario, il quale, a fronte del ricorso e della relativa documentazione come originariamente presentata dalla controparte, ha opposto il proprio difetto di legittimazione passiva. Pure a seguito delle integrazioni del ricorrente, il resistente ha tenuto ferma la propria difesa in sede di controrepliche, sebbene abbia poi svolto considerazioni nel merito delle contestazioni.

Invero, nel caso di specie, pare potersi opinare che il ricorrente non si sia limitato in sede di repliche a integrare il corredo documentale a supporto delle proprie domande, integrazione la cui ammissibilità risulta nel caso di specie a dir poco dubbia.

D'altra parte, esigenze di economia processuale, unite alla constatazione che il resistente aveva ricevuto – già prima della presentazione del ricorso - preventivo reclamo in ordine al rapporto poi dedotto nell'odierno procedimento, inducono il Collegio a decidere comunque nel merito.

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la verifica circa l'asserita illegittima indicazione contrattuale del TAEG applicato ad un prestito personale; in particolare il ricorrente lamenta la mancata inclusione dei costi assicurativi.

Il punto controverso è quindi riducibile alla qualificazione del servizio accessorio come facoltativo ovvero obbligatorio, o comunque necessario ai fini dell'ottenimento del prestito alle condizioni pattuite.

Il dato contrattuale riportato sembrerebbe evidenziare che, almeno formalmente, l'omissione delle polizze dal calcolo del TAEG trovi giustificazione nel carattere testualmente non obbligatorio delle stesse. Tuttavia, sul punto, la giurisprudenza dei



Collegi – ritenendo non decisivo l'argomento testuale - ha valorizzato ai fini dell'accertamento circa la natura del servizio accessorio, una serie di indici fattuali.

Con la decisione n. 10617 del 12 settembre 2017 (dal contenuto identico ad altre due decisioni, nn.10620/17 e 10621/17) il Collegio di Coordinamento, esaminando i profili giuridici sottesi alla questione nella sua globalità, ha chiarito in quali circostanze ed a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria, enunciando il seguente principio di diritto:

“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Tanto ritenuto, si rappresenta che, almeno per quanto concerne la polizza stipulata in occasione del contratto in esame risultano i seguenti “indici di obbligatorietà” richiesti dal Collegio di Coordinamento: la funzione di garanzia del credito, la pari durata e la contestualità nella sottoscrizione dei contratti (di finanziamento e di assicurazione).

E' – in argomento – dirimente il rilievo che l'intermediario ha, tra l'altro, prodotto, a comprova della irrilevanza dell'adesione alla copertura assicurativa ai fini della determinazione delle condizioni economiche applicabili, copia di quattro contratti “simili” che sono stati conclusi nello stesso periodo con altri clienti, senza l'abbinamento della polizza assicurativa, ma con applicazione di analogo TAN.

Ebbene, ciò che occorre in questa sede valutare è il fatto dell'avvenuta offerta, da parte dell'intermediario, di “condizioni simili” (non già identiche), in assenza della polizza assicurativa, ad altri soggetti recanti “il medesimo merito creditizio”.

I parametri di riferimento per la valutazione della comparabilità dei contratti sono chiaramente indicati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 16291 del 26 luglio 2018, ai sensi della quale “per quanto attiene alla prova ‘di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio’: è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti; è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti; i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:

1. TAN: scostamento marginale ± 50 bp;



2. durata: $\pm 25\%$;
3. importo: $\pm 25\%$;
4. periodo di offerta: ± 3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti "comparativi", almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati)".

Ebbene tre dei contratti prodotti – il quarto contratto va invece escluso, in quanto eccessivamente difforme rispetto a quello in esame quanto alla data di stipula - dall'intermediario presentano scostamenti sostanzialmente non difformi, e comunque del tutto marginali e bagatellari, dai parametri indicati e possono dunque qualificarsi come comparabili.

Deve quindi affermarsi la natura facoltativa anche delle polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente e, pertanto, per questo aspetto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO